

Cookie

dal Garante privacy le nuove Linee Guida a tutela degli utenti

GDPR
ePrivacy
Ingegneri Gennaio
10 2022
Garante
Linee RPDG
Privacy
Sanzioni
Guida

Non tutti gli addetti ai lavori sanno che, nascoste nel mare magnum della burocrazia, sono state pubblicate il 10 luglio 2021 le nuove linee guida sui cookie (che tengono conto anche degli esiti della consultazione pubblica promossa dal 10 Dicembre 2020) il cui scopo è quello di assicurare la conformità di tutti i siti web al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU 679/2016 (RGPD) e alla direttiva ePrivacy.

L'intervento si è reso necessario non solo per la necessità di aggiornare le precedenti linee guida (pubblicate nel 2014) alla luce dei cambiamenti introdotti dal RGPD in materia di privacy, ma anche (e soprattutto) alla spesso scorretta implementazione di tali disposizioni che ha portato ad un forte aumento di reclami, segnalazioni e richieste di pareri pervenute agli uffici del Garante.

Quali sono le principali novità che il provvedimento ha novellato? Quali possono essere le conseguenze di non essere conformi? Vediamo di fare una rapida sintesi.

Dalla analisi del provvedimento si evince che si concentra sulla necessità di un'integrazione dell'informativa da fornire all'utente e sul meccanismo adottato per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

Il provvedimento, per quanto riguarda l'integrazione dell'informativa, specifica che il testo contenuto nel banner deve:

- a) contenere una opzione per accettare tutti i cookie o altri metodi di tracciamento
- b) specificare i tempi di conservazione dei dati personali dell'utente.
- c) indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari
- d) contenere un link dove possa essere reperita la *privacy policy*
- e) consentire all'utente di poter dare/revocare il consenso in maniera granulare secondo finalità e fornitori
- f) consentire all'utente di poter revocare il consenso con la stessa facilità con cui è stato dato
- g) contenere un link di modifica in caso gli utenti vogliano cambiare i consensi rilasciati
- h) utilizzare un linguaggio semplice ed accessibile.

Per quanto riguarda i meccanismi di acquisizione del consenso invece il provvedimento specifica che:

- a) ai sensi del GDPR, qualora l'utente dia il proprio consenso al trattamento dei dati, ai fini della sua validità l'atto deve essere "libero, specifico, informato e inequivocabile" e deve poter essere revocabile (sempre)
- b) i *cookie wall*, ovvero quei sistemi che vincolano gli utenti all'espressione del consenso, sono illeciti (sempre), salva l'ipotesi in cui il sito offra all'utente la possibilità di accedere a contenuti o servizi equivalenti senza prestare il proprio consenso all'installazione e all'uso dei cookie
- c) lo *scrolling*, come ad esempio il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una adeguata manifestazione del consenso. Salvo rari casi, non rappresenta quindi un'azione idonea a manifestare in maniera inequivocabile la volontà di prestare un consenso al trattamento dei dati
- d) si devono rispettare i principi di *privacy by design* e *by default* ovvero l'acquisizione dei dati personali dell'utente deve avvenire tramite un *banner* che, per impostazioni predefinite, tratti solo i dati personali necessari ad adempiere una specifica finalità

- e) il *banner* dovrà inoltre contenere una “X” in alto a destra la cui funzione consiste nel permettere di chiuderlo senza dover prestare il consenso all’uso dei cookie o di altre tecniche di profilazione, mantenendo così le impostazioni di default
- f) la validità dei consensi già raccolti precedentemente alla pubblicazione delle nuove Linee Guida, se conformi alle caratteristiche richieste dal Regolamento Europeo, hanno validità se e solo se, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati (e quindi siano documentabili con evidenze). La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e in generale il medesimo *banner* di richiesta di consenso non potrà essere mostrato agli utenti prima che siano trascorsi 6 mesi dalla raccolta, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento

In conclusione, le nuove Linee Guida del Garante sui cookie specificano ulteriormente le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e l’acquisizione del consenso online degli utenti. Considerando la potenziale complessità di eventuali adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle suddette Linee Guida, risulta opportuno implementare rapidamente nuove disposizioni in esse contenute: le aziende e/o i professionisti hanno tempo fino al 10 gennaio 2022 per rendere conformi i propri *banner*. Dopo tale data, gli inadempienti potrebbero ritrovarsi a incorrere in pesanti sanzioni, in quanto oggi si configura una violazione anche quando l’impresa o il professionista non mette in atto le misure preventive utili a tutelare i cittadini. Ricordiamo che per il trattamento illecito dei dati personali è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro o, per le aziende, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente se superiore.

di Ing. Vincenzo Singuaroli - DPO presso Planetel S.p.A - Delegato della Comm. ICT al C3I e al Cdr Ordine Ingegneri di Bergamo – Certificato Certing Sicurezza Informatica e Protezione dei Dati

Riferimenti:

[Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021... - Garante Privacy \(gdpd.it\)](#)

[Cookie - Garante Privacy](#)

[LINEE GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO - SCHEDA DI... - Garante Privacy](#)